



Proposta n. 492

COPIA

Servizio n. 1 - Servizi Generali
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale n. 971 del 28/11/2022

Oggetto:	Estensione incarico di assistenza e difesa nel giudizio penale rubricato all'RGNR 2378-2019 Procura Della Repubblica del Tribunale di Livorno all'Avv. Andrea Di Giuliomaria - impegno di spesa
-----------------	--

CIG: ZF63054446

Il sottoscritto Maurizio Lischi, nominato Responsabile dei Servizi 1 con Decreto del Sindaco n. 4 del 31.3.2022, con attribuzione di funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dichiara di essere in assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012, anche in qualità di responsabile unico del procedimento:

Visti

- l'art. 107 del d.lgs.n. 267/2000 e l'art. 39 del vigente Statuto Comunale nei quali è disciplinata l'attribuzione e l'esercizio delle funzioni dirigenziali;
- gli artt. 21 e 22 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- gli artt. 191, 192 e 183 del d.lgs. n. 267/2000 e gli artt. 25 e 27 del vigente Regolamento di contabilità;

Vista

- la delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 31/03/2022 con il quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2022/2024;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 31/03/2022 con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione armonizzato 2022/2024"
- con delibera di Giunta Municipale n. 75 del 9/6/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

Visto

- il D. Lgs.n.50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici";
- Il D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e il D.L. 77/2021 convertito con L. 108/2021;
- il DPR n. 445/2000, e ss.mm.ii., Testo unico in materia di documentazione amministrativa;
- la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., recante le Norme sul procedimento amministrativo;
- la Legge Regionale Toscana 38/2007, e ss.mm.ii., Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro;
- il vigente Regolamento comunale sui contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 21.04.2009 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- il D.P.R. n 62/2013, Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalvetti, approvato con delibera di G.M. n. 142/2013 e modificato con delibera G.M. n. 213/2020;

- il “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 28.4.2022;

Premesso che:

- Il Comune di Collesalvetti con delibera di G.C. n 11 del 19.01.2021 ha espresso la volontà di costituirsi parte civile dinanzi il Tribunale Penale di Livorno nel procedimento penale n. 2378/2019 nel quale è stata indagata e poi imputata del reato di peculato aggravato una dipendente comunale (poi licenziata nel 20) che dal 2008 al 2018 aveva sottratto dalle casse comunali somme in totale pari ad € 659.000

- nel predetto procedimento penale, onde procedere alla costituzione di parte civile con determinazione dirigenziale n 18 del 25.01.2021 (CIG ZF63054446), è stato affidato l’incarico legale per l’assistenza e la difesa in giudizio del Comune di Collesalvetti, all’Avv. ANDREA DI GIULIOMARIA, con studio in Corso Amedeo n. 4 Pontedera, CF: DGLNDR74A16G702Q, PI 01698690508, il quale ha provveduto in base all’incarico conferitogli nell’ambito del procedimento penale nr 2378/2019 svoltosi dinanzi al Tribunale penale di Livorno ;

- il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 114/2022, emessa il 25.02.2022 e depositata il 25.05.2022 ha riconosciuto la responsabilità del soggetto imputato per peculato aggravato nel procedimento penale n. 2378/2019, condannandolo alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione oltre alla pena accessoria dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dell’incapacità in perpetuo a contattare con la pubblica amministrazione ;

- con la sopracitata sentenza il Tribunale ha disposto inoltre , a carico del soggetto condannato, la confisca diretta del profitto pari ad € 659.283,43, l’obbligo di pagare le spese processuali, risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall’Ente locale costituitosi parte civile con obbligo di pagamento di € 25.000,00 a titolo di provvisoria , oltre € 403.719,93 a titolo di riparazione pecuniaria ex art 322- quater c.p.

Dato atto che:

- i fatti che hanno importato la condanna del soggetto in sede penale, essendo rilevanti anche sotto il profilo della responsabilità erariale, hanno importato che la Competente procura contabile avviasse l’azione di competenza nei confronti del medesimo soggetto (medio tempore licenziato dal Comune) avviando il relativo giudizio di responsabilità;

- Il Comune, in relazione al giudizio di responsabilità erariale n. 62446 curato dalla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Toscana, ha fornito tutti gli atti richiesti, compresi quelli del procedimento penale n 2378/2019 tra i quali la sentenza di condanna n. 114/2022 pronunciata dal Tribunale penale di Livorno a carico della ex dipendente comunale, tenuta, fra l’altro al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall’Ente locale costituitosi parte civile di € 25.000,00 dovuti a titolo di provvisoria , oltre € 403.719,93 a titolo di riparazione pecuniaria ex art 322- quater c.p.;

- in data 19.07.2022, è stato assunto in atti comunali , al prot. n. 13256/2022 l’atto di appello, con il quale il Legale del soggetto condannato ha presentato appello, chiedendo la riforma della sentenza n. 114/2022 emessa dal Tribunale Penale di Livorno, in particolare, per ottenere una riduzione della pena detentiva comminata e la sospensione condizionale della pena stessa, l’applicazione dell’esimente di cui all’ art. 54 c.p. , la riduzione della confisca disposta con la sentenza di primo grado oggetto di impugnazione;

- la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Toscana, con sentenza n. 192/2022, depositata il 19.07.2022, a definizione del giudizio di responsabilità n. 62446 ha condannato la ex dipendente comunale al pagamento di complessivi € 707.403,88 a favore della Amministrazione comunale di Collesalvetti, quale Ente danneggiato dalla condotta illecita posta in essere dalla stessa ex dipendente nel periodo compreso tra il dicembre 2009 ed il dicembre 2018, quando era ancora dipendente del Comune di Collesalvetti;

- la predetta sentenza del Giudice contabile è stata assunta in atti prot. comunale n. 13669 del 25.07.2022, ed il Comune di Collesalvetti, quale titolare del credito erariale sudetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 214 co. 3 c.g.c. si è fatto carico, a seguito della comunicazione del titolo giudiziale esecutivo, “di avviare immediatamente l’azione di recupero del credito, secondo le modalità di cui al comma 5 ed effettuando la scelta attuativa ritenuta più proficua in ragione dell’entità del credito, della situazione patrimoniale del debitore e di ogni altro elemento o circostanza a tale fine rilevante”;

- in data 25.10.2022 la ex dipendente, a mezzo del proprio difensore, ha proposto appello anche avverso la sentenza n. 192/2022 resa, in primo grado , dalla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Toscana, determinando così, ai sensi e per gli effetti dell’art. 190 c.g.c, la sospensione dell’azione esecutiva medio tempore intrapresa dall’Ente creditore in base alla sentenza sopracitata resa dalla Corte dei Conti ;

Considerato che, in linea generale, la sentenza penale di condanna resa in primo grado :

- se dispone la condanna alla restituzione e al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 540, primo comma, codice di procedura penale “ è dichiarata provvisoriamente esecutiva a richiesta della parte civile quando ricorrono giustificati

motivi”, mentre, sempre ai sensi dell’articolo 540, secondo comma , codice di procedura penale, “la condanna al pagamento della provvisoria è immediatamente esecutiva.”

- Ai sensi dell’art. 541 cpp , qualora rechi statuizioni in ordine alle spese legali a favore della parte civile, comporta che le stesse siano provvisoriamente esecutive ex art. 282 c.p.c anche se non c’è provvisoria esecutività e manchi il passaggio in giudicato;

Considerato altresì che:

- l’appello penale proposto dalla ex dipendente comunale non pare riguardare la provvisoria e nemmeno le spese legali liquidate a favore della parte civile con la sentenza n. 114/2022 ;
- L’appello proposto in sede contabile dalla ex dipendente avverso la sentenza n. 192/2022 emessa dalla Corte di Conti Toscana, pur sospendendo l’eventuale azione esecutiva intrapresa dal Comune di Collesalvetti per il recupero del credito portato da detta sentenza, essendo titolo distinto dalla sentenza penale n. 114/2022, non incide sul recupero delle somme comandate nella predetta sentenza penale, tanto che, in caso di recupero, le stesse somme potranno eventualmente essere decurtate dall’ammontare che la Corte dei Conti, in sede di appello, riterrà di porre a carico della ex dipendente a titolo di danno erariale arrecato all’Ente;

Valutato inoltre che a fronte dell’appello penale notificato all’Ente in data 25.07.2022, il Comune intende vagliare compiutamente sia le ragioni che possono fondare la costituzione di parte civile nel giudizio penale di appello (già pendente) , sia la questione riguardante il recupero delle somme liquidate a favore del Comune con la sentenza n.114/2022 oggetto di impugnazione, al fine di stabilire con certezza quali voci possono essere recuperate immediatamente e quali invece è opportuno recuperare dopo la definizione dell’appello , in quanto collegate con i motivi di impugnazione formulati dall’appellante;

Atteso che onde procedere per quanto sopra, è necessario acquisire da parte dell’avvocato Andrea Di Giuliomaria - tramite il quale l’Ente si è costituito parte civile nel giudizio penale di primo grado- un parere che illustri sia le motivazioni che possono fondare la costituzione di parte civile in appello alla luce dell’impugnazione proposta dal soggetto condannato in primo grado, sia che analizzi ,rispetto ai motivi di appello, quali capi della sentenza di primo grado l’Ente può far valere ai fini del recupero delle somme liquidate a favore della parte civile nella sentenza n. 114/2022 che ha condannato la ex dipendente comunale;

Dato atto che:

- il suddetto da parere da chiedere all’Avv. Di Giuliomaria è necessario per le finalità sopracitate e costituisce attività professionale ulteriore, ma consequenziale e complementare all’incarico difensivo conferitogli con determinazione n. 18 del 25.01.2021 e già svolto (con liquidazione totale dei compensi dovuti) dal medesimo professionista Avvocato nel giudizio penale n.2378/2019;
- la richiesta di tale parere è stata avanzata dal Competente Ufficio comunale in data 11.11.2022 come da documentazione in atti dell’ufficio ;
- in data 23.11.2022 l’avvocato Di Giuliomaria ha riscontrato detta richiesta trasmettendo un preventivo per la formulazione del richiesto parere (prot n. 22637 del 28.11.2022 ALL. A- non oggetto di pubblicazione), trattandosi di consulenza non compresa e successiva allo svolgimento dell’incarico conferitogli con determinazione nr 18 del 25.01.2021 riguardante esclusivamente l’attività di costituzione e difesa dell’Ente quale parte civile nel giudizio penale n. 2378/2019;
- il preventivo che il predetto professionista Avvocato ha trasmesso all’Ente al fine di rendere il parere richiestogli , indica quale compenso € 360,00 oltre IVA e C. P.A. come per Legge, risultando congruo in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 per l’attività di consulenza ulteriore richiestagli anche in vista della possibile costituzione dell’Ente quale parte civile in appello ;

Rilevato che il rilascio del predetto parere consentirà all’Ente di valutare motivatamente la scelta di costituirsi nel giudizio d’appello (già pendente)oltre che le modalità ed i tempi del recupero delle somme liquidate in base alla sentenza penale di primo grado , rispetto alle quali l’Ente è tenuto a procedere salvo che dalla disamina della sentenza penale di primo grado rispetto ai motivi di appello (proposto dalla ex dipendente) non emergano profili che possano differire, fino alla definizione del grado d’appello, l’attività di recupero di competenza dell’Ente;

Vista la possibilità dell’affidamento diretto a un determinato professionista è ammessa dalle linee guida Anac n. 12/2018 “solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre”;

Atteso che:

- secondo l’ANAC sussiste la possibilità ordinaria di non procedere ad una “gara” per l’affidamento di incarichi legali, essendo però, necessario, affinché l’affidamento diretto, che lo stesso affidamento sia rispettoso dei principi di cui all’art.4

del Codice e che la controversia presenti elementi di effettiva particolarità tali da giustificare una scelta indirizzata dalla specifica capacità professionale dell'avvocato.

- Nelle sopracitate linee guida ANAC (ai punti 3.1.4.1 e 3.1.4.2) sono indicate le casistiche in forza delle quali l'affidamento diretto dell'incarico è condivisibile e praticabile, facendosi sostanzialmente specifiche situazioni, riconducibili a due casi: a) «consequenzialità tra incarichi»/«complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento» e b) «l'affidamento diretto per ragioni di urgenza».

Rilevato che nel caso specifico sussiste la consequenzialità/ complementarietà degli incarichi nei termini specificati dalle sopracitate Linee guida ANAC, oltre che l'urgenza di procedere sia a recuperare le somme comandate nella sentenza penale di primo grado se non oggetto di contestazione con i motivi di appello, sia a valutare la costituzione di parte civile dell'Ente nel giudizio penale di appello pendente e rispetto al quale è verosimile intervenga a breve la fissazione data per lo svolgimento della prima udienza;

Visto il preventivo di spesa che l'Avv. Andrea Di Giuliomaria ha trasmesso all'Ente il 23.11.2022 e conservato in atti del competente ufficio comunale, nel quale è indicato il compenso di € 360,00 oltre IVA e C.P.A..oltre oneri di legge e quindi per un **totale di € 456,77** (prot n. 22637 del 28.11.2022 ALL. A- non oggetto di pubblicazione) per lo svolgimento dell'attività consulenziale ulteriormente richiesta mediante rilascio di parere scritto su questioni sopra meglio illustrate e comunque consequenziali e complementari all'incarico difensivo già conferitogli con determinazione n. 18 del 25.01.2021 (incarico completamente e positivamente svolto);

Precisato che

- l'art. 17 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. recante "Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi" al comma 1 lett. d) esclude dall'applicazione del Codice i servizi aventi ad oggetto, tra l'altro, la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato, in un procedimento giurisdizionale dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

- l'Anac, con deliberazione n. 907 del 24/10/2018, ha approvato le Linee Guida n. 12 "Affidamento dei servizi legali", a tenore delle quali l'affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora si affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico in un certo lasso di tempo mentre l'incarico conferito ad hoc costituisce un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione per un'esigenza puntuale o episodica, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 (contratti esclusi);

- il citato art. 17 va coordinato con l'art. 4 del D.Lgs n. 50/2016 il quale ribadisce che i contratti pubblici, anche esclusi dall'applicazione del Codice, devono rispettare i principi generali di derivazione comunitaria quali economicità, efficacia, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità;

Visti:

- gli art.192, D. Lgs. 267/2000 ed il co.2, art.32 D. Lgs. 50/2016, nei quali è stabilito che le P.A., prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, approvino apposita determina a contrattare, con la quale individuare gli elementi essenziali del contratto, i criteri di scelta del contraente e delle offerte, specificandone ragioni e motivazioni, in applicazione delle procedure previste dalla normativa dell'Unione europea recepita nell'ordinamento giuridico italiano;

- l'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni in L. 120/2020 che consente l'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di €. 75.000,00

Rilevato che:

- la procedura è in linea con le disposizioni di cui alla Determinazione ANAC n. 907 del 24/10/2018 e con le disposizioni di cui al vigente PTPCT comunale, approvato con deliberazione della Giunta Com.le n. 47 del 28/4/2022 (punto B.1.3.6.A), in ossequio ai principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza ed economicità;

- non è possibile addivenire alla scelta di cui sopra mediante adesione alle convenzioni ministeriali Consip di cui all'art.26 L 488/1999, in quanto il servizio occorrente non è previsto tra quelli attivi alla data odierna e **Rilevato altresì che** non appare possibile soddisfare il bisogno de quo con il ricorso al MEPA o ad altra centrale di committenza costituiti ai sensi dell'art. 1, co.455, L 296/2006, così come indicato dall'art.7, co.2 D.L.52/2012 in quanto anch'esso non previsto tra le categorie merceologiche e di servizi presenti alla data odierna 01.11-1.03.02.11.006;

Considerato che per l'affidamento dell'Incarico in questione che costituisce incarico complementare del precedente già affidato con determinazioni n.18 del 25.01.2021 si ritiene che il preventivo di notula pervenuto dall'avvocato Andrea Di Giuliomaria, con studio in Corso Amedeo n. 4 Pontedera (CF: DGLNDR74A16G702Q P.Iva: 01698690508), conservato in atti, per l'importo di euro € 456,77.(comprensivo di iva e CPA ed altri oneri di legge) debba ritenersi vantaggioso per l'Ente in quanto la notula per il compenso richiesto dal legale appare coerente con i parametri previsti dal

D.M. n. 55/2014 in relazione alla consulenza richiesta collegata alla complessità del caso trattato dal medesimo professionista;

Ricordato, che:

- l'Avv. Andrea Di Giuliomaria risulta essere professionista con adeguata professionalità e competenza nel diritto penale, come risulta dal curriculum conservato agli atti;
- in ragione della attività da svolgere, il preventivo di notula rimesso dall'Avv. Giuliomaria è ritenuto congruo ed apprezzato dall'amministrazione comunale ai fini dell'affidamento del servizio in questione che costituisce incarico complementare rispetto al precedente già affidatogli e svolto dal medesimo professionista;
- L'Avv. Di Giuliomaria ha già prodotto dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e/o di conflitto di interesse con le parti in causa (in atti del competente ufficio comunale) oltre alla dichiarazione di tracciabilità;

Richiamati:

- la determinazione ANAC n. 559 del 31.05.2017 dalla quale emerge che gli appalti di servizi di cui all'art. 17, ivi inclusi gli appalti di servizi legali, sono da assoggettare alla disciplina sulla tracciabilità ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 poiché ineriscono l'utilizzo di fondi pubblici;
 - l'art.3, L.136/2010 e s.m.i., il quale stabilisce che gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - il co.8 della medesima legge, nel quale è stabilito che nei contratti di appalto venga inserita un'apposita clausola con la quale gli appaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge;
- Espresso** il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis D.Lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato;

DETERMINA

Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui richiamate;

1. **Di dare atto che** con il presente provvedimento, si dà avvio al procedimento amm.vo ai sensi della L.241/1990 e che il Responsabile del Procedimento, è il sottoscritto, in qualità di Responsabile dei Servizi Generali;
2. **Di dare atto che:**
 1. In data 11.11.2022 è stato chiesto all'Avv. Di Giuliomaria di rendere un parere legale necessario per valutare le motivazioni che possono fondare la costituzione di parte civile in appello alla luce dell'impugnazione proposta dal soggetto condannato in primo grado, sia per analizzare, rispetto ai motivi di appello, quali capi della sentenza di primo grado l'Ente può far valere ai fini del recupero delle somme liquidate a favore della parte civile nella sentenza n. 114/2022 che ha condannato la ex dipendente comunale
 2. Il parere richiesto per le finalità sopracitate costituisce attività professionale ulteriore, ma consequenziale e complementare all'incarico difensivo già conferito all'Avv. Di Giuliomaria con determinazione n. 18 del 25.01.2021 e già svolto (con liquidazione totale dei compensi dovuti) dal medesimo professionista Avvocato nel giudizio penale n.2378/2019;
 3. in data 23.11.2022 l'avvocato Di Giuliomaria ha trasmesso un preventivo per la formulazione del richiesto parere (prot n. 22637 del 28.11.2022.ALL. A - non oggetto di pubblicazione), trattandosi di consulenza non compresa e successiva allo svolgimento dell'incarico conferitogli con determinazione nr 18 del 25.01.2021 che riguardava esclusivamente l'attività di costituzione e difesa dell'Ente quale parte civile nel giudizio penale n. 2378/2019;
 4. il preventivo trasmesso dal predetto professionista Avvocato al fine di rendere il parere richiestogli, indica il compenso di € 360,00 oltre IVA e C. P.A. come per Legge, risultando congruo in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 per l'attività di consulenza ulteriore richiestagli anche in vista della possibile costituzione dell'Ente quale parte civile in appello;
3. **Di conferire**, per le motivazioni sopra esposte, **all'Avv. Andrea Di Giuliomaria** (CF: DGLNDR74A16G702Q P.Iva: 01698690508) con studio in Pontedera (PI) Corso Amedeo n. 4, **l'incarico complementare di consulenza mediante redazione di parere scritto relativo alla sentenza n. 114/2022 resa dal Tribunale penale di Livorno ed all'appello penale notificato dalla ex dipendente all'Ente in data 19.07.2022;**
4. **Di approvare** il preventivo di spesa (in atti comunali del competente ufficio comunale ALL. A- non oggetto di pubblicazione) per il compenso del Legale quantificato nella somma complessiva di €456,77.(comprensivo di iva e CPA ed altri oneri di legge) in quanto coerente con i parametri previsti dal D.M.n. 55/2014;
5. **di impegnare** la spesa totale di €. 456,77 imputandola come segue:
 - **codice meccanografico** 60./3 - 01.11-1.10.05.02.001 – 22/0 Anno 2022
 - **anno di esigibilità: 2022**
 - **Importo: 456,77 (quattrocentocinquantasei,77)**

- **Beneficiario: Avv. Andrea Di Giuliomaria** (CF: DGLNDR74A16G702Q) P.Iva: 01698690508) con studio in Pontedera (PI) Corso Amedeo n. 4;
 - **CF /P.IVA** : (C.F. DGLNDR74A16G702Q P.Iva: 01698690508)
 - **CIG/ CUP :CIG ZF63054446**
6. **Di dare atto** che il pagamento derivante dall'adozione della presente determinazione è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio, con le regole della finanza pubblica, con il relativo stanziamento di cassa e con i vincoli imposti dal patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs n. 267/2000 come sostituito dall'art. 74 co 1 n. 28 del D. Lgs n. 118/2011;
 7. **Di dare atto** della non sussistenza delle cause di incompatibilità e di conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla L.190/2012 e dal "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2023", approvato con deliberazione della G.M n.33 del 30/3/2021 e dal Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 16/04/2013 n. 62 recepito ed integrato dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalvetti, approvato con deliberazione della G.M n.142 del 17/12/2013, modificato con delibera G.M. n. 213 del 30.12.2020 in carico al Responsabile del Servizio ed al Responsabile dell'Ufficio Avvocatura;
 8. **Di dare atto** che in virtù della delibera di G.C. n 11 del 19.01.2021 e della determinazione n18 del 25.01.2022 il presente atto, conferisce consulenza completa all'incarico difensivo già svolto dall'Avv. Andrea di Giuliomaria nel procedimento penale n. 2378/2019 ove ha assistito , rappresentato e difeso il Comune di Collesalvetti quale parte civile;
 9. **Di dare atto che** l'affidatario risulta essere a conoscenza e di accettare, senza riserva alcuna, le disposizioni previste dal Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui sopra e dalle norme in materia di anticorruzione e trasparenza previste dalla L.190/2012 e dal PTPC del Comune di Collesalvetti;
 10. **Di dare atto che**, in conformità alla determinazione Anac n. 559 del 31.05.2017 dalla quale emerge che gli appalti di servizi di cui all'art. 17, ivi inclusi gli appalti di servizi legali, sono da assoggettare alla disciplina sulla tracciabilità ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 poiché ineriscono l'utilizzo di fondi pubblici sussiste l'obbligo a carico dell'affidatario di comunicare, mediante la compilazione di apposita autocertificazione, entro 7 giorni dal ricevimento dell'aggiudicazione definitiva, le coordinate bancarie o postali dedicate in via non esclusiva alle commesse delle Pubbliche Amministrazioni e che nel caso di mancato rispetto e di dichiarazione mendace:
 - il contratto diverrà nullo di diritto e risolto automaticamente;
 - verranno applicate le sanzioni elencate all'art.6 della legge medesima.
 11. **Di dare atto** che la notula/fattura elettronica, con l'indicazione del **CIG ZF63054446** e del Codice Univoco per il servizio di fatturazione elettronica YRKMHH, dovrà essere emessa dal professionista all'esito del giudizio e la completezza della fattura verrà valutata ed attestata dal Responsabile dell'Ufficio Avvocatura Civica per essere poi liquidata con atto dei servizi generali e successivamente pagata entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte dell'ufficio ragioneria, salvo contestazioni varie in merito alla regolare esecuzione del servizio e previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione dei dati presso il relativo istituto previdenziale (Cassa forense);
 12. **Di comunicare** al soggetto beneficiario il presente atto, dopo la sua esecutività, ai sensi dell'art. 191 – comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
 13. **Di dare atto** che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Toscana nel termine di cui all'art. 120 del Codice del Processo Amministrativo;
 14. **Di dare corso** agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1 co. 32 L. 190/2012 e di cui all'art. 23 D.lgs. n. 33/2013;
 15. **Di disporre** la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni dei Servizi Generali nonché la conseguente trasmissione al servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione.

Il Responsabile del Servizio
Maurizio LISCHI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,
il visto di regolarità contabile

Favorevole

attestante la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili come di seguito riportato.

Impegno

Descrizione: Incarico di assistenza e difesa nel giudizio penale RGNR 2378-2019 - Integrazione CIG: ZF63054446					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
1.03.02.11.006	01.11	60.3	AFFARI INTERNI (PATROCINIO LEGALE) - Prestazione di servizi	2022	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
714	2875	456,77	0	0,00	

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: DI GIULIOMARIA ANDREA Codice Fiscale: DGLNDR74A16G702Q - P.Iva: 01698690508

Collesalveti, 28/11/2022

Il Responsabile Finanziario
f.to Alessandra Zambelli

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 29/11/2022 al 14/12/2022.

Collesalveti, 29/11/2022

L'incaricato
Maurizio LISCHI